

Trasferimenti immobiliari in adempimento di obblighi assunti in sede di separazione e azione revocatoria

di GIULIA DONADIO

I trasferimenti immobiliari posti in essere tra coniugi in adempimento degli obblighi assunti in sede di separazione sono soggetti all'azione revocatoria ordinaria, in quanto privi del carattere di "doverosità" che delimita il campo applicativo dell'esenzione di cui all'art. 2901, co. 3 c.c.: tale è il principio di diritto confermato dalla Corte di Cassazione che, con ordinanza n. 17612 del 5 luglio 2018, richiamando la propria consolidata giurisprudenza, dichiara inammissibile *ex art. 360 bis c.p.c.* il ricorso avverso la decisione della Corte d'Appello di Bologna.

La corte di merito, in particolare, confermando la statuizione assunta in primo grado dal Tribunale di Bologna, aveva escluso la natura di "atto dovuto" – e pertanto non assoggettabile a revocatoria – della compravendita della quota di un mezzo dell'immobile già adibito a residenza familiare, compravendita intercorsa tra i coniugi in adempimento delle "condizioni di separazione" previste nel relativo accordo.

Siffatte "condizioni", infatti, rappresentano una modalità di esplicazione dell'autonomia privata nei negozi familiari, alla quale, nei limiti consentiti dall'ordinamento, è attribuito un notevole ruolo nella composizione degli aspetti patrimoniali della crisi coniugale.

La libera determinazione dei coniugi che, in sede di separazione, definiscono un assetto di interessi soddisfacente per la regolamentazione di alcuni profili della cessazione del rapporto, non è soggetta a costrizione alcuna. Essa rappresenta, piuttosto, il primo tassello di un'operazione complessa, costituita da due segmenti: nel primo segmento rientra la pattuizione riguardante il futuro trasferimento immobiliare da un coniuge all'altro (o da un coniuge nei confronti della prole) mentre nel secondo segmento rientra l'atto traslativo vero e proprio.

Quest'ultimo può assumere diverse connotazioni e colorazioni causali, in relazione all'intenzione espressa dalle parti nell'accordo di separazione: costoro possono stabilire un obbligo a contrarre una futura compravendita ad un prezzo determinato, che ha natura di contratto preliminare e ha ad oggetto un immobile o la quota di proprietà del medesimo (come nel caso da cui trae origine la vicenda in esame). Ancora, le parti possono accordarsi nel senso che in capo ad uno dei coniugi sia posto l'obbligo di eseguire, a beneficio dell'altro o della prole, un trasferimento immobiliare privo di corrispettivo ma avente funzione solutoria di obblighi di mantenimento, da attuarsi a mezzo di un vero e proprio pagamento traslativo con "causa esterna" (sulla falsariga del meccanismo di trasferimento degli acquisti compiuti dal mandatario senza rappresentanza a favore del mandante, *ex art. 1706 c.c.*).

In entrambi i casi, gli atti traslativi finali con cui si perfeziona l'assetto di interessi delineato nelle condizioni di separazione sono privi del carattere della "doverosità" che li sottrae all'area della revocabilità *ex art. 2901 c.c.* Essi, infatti, rappresentano il punto di arrivo di una vicenda negoziale complessa, che ha origine nell'accordo di separazione – espressione dell'autonomia privata in ambito familiare e non certo attuazione di un obbligo preesistente – e che trova, nel negozio traslativo, il definitivo compimento.